

CONTRARIAN

RIFORMA FISCALE
E TRASPARENZA
DELLE ENTITÀ ESTERE

► La bozza di Legge di delega al Governo per la riforma fiscale prevede tra gli obiettivi di rivedere la qualificazione fiscale delle entità estere, allo scopo di considerarle, a fini interni, anche il regime di trasparenza fiscale eventualmente previsto dalla legislazione dello Stato di localizzazione. Si ricorda che, secondo l'ordinamento interno, tutte le società non residenti nel territorio dello Stato (sia di capitali che di persone) sono opache ai fini dell'Ires, con la conseguenza (i) che il reddito che il residente italiano ritrae dalla partecipazione nelle stesse assume rilevanza, ai fini fiscali, solo al momento della distribuzione e viene tassato in Italia come reddito di capitale oppure concorre alla formazione del reddito d'impresa e (ii) che l'entità estera è tassata sui redditi prodotti in Italia. Secondo le attuali prospettive di riforma, le società di persone estere – ove siano fiscalmente trasparenti secondo la legislazione del proprio Stato di residenza – potrebbero di conseguenza essere trattate come entità fiscalmente trasparenti anche in Italia e pertanto il relativo reddito (ivi incluso quello prodotto in Italia) – determinato a livello della società – sarebbe imputato e assoggettato a tassazione in capo ai soci (residenti in Italia e non) a prescindere dall'effettiva percezione. Come rilevato nei primi commenti, questo specifico profilo della delega può interessare, in principio, anche i fondi di investimento esteri, solitamente costituiti in forma di partnership e fiscalmente trasparenti nello Stato di istituzione. Circa le conseguenze in termini di tassazione dei partecipanti italiani a detti fondi ovvero dei proventi derivanti dagli investimenti italiani dagli stessi effettuati sono state espresse svariate posizioni e proposte interpretative, alcune delle quali – seppur in principio condivisibili – si ritengono di difficile realizzazione, sia sul piano giuridico che fattuale (ad esempio, l'estensione del regime di participation exemption o di esenzione ex art. 5, comma 5, D.lgs. 461/97 ai partecipanti dei fondi esteri secondo una logica look-through). Al riguardo si ritiene preferibile che, con specifico riferimento ai fondi esteri, l'attuazione della delega tenga fermo il regime ordinario attuale, potendosi comunque in detta sede individuare specifici casi e condizioni per «importare» (o meno) la trasparenza prevista dallo Stato estero. Come noto, la Legge di Bilancio 2021 ha infatti (da poco) reso esenti da imposizione i dividendi percepiti e le plusvalenze realizzate da Oicr Ue o See (white list), conformi alla direttiva Ucits ovvero il cui gestore sia soggetto a vigilanza ai sensi della direttiva Aifm. Si ricorda che detto regime è stato introdotto al fine di rispondere alle istanze della Commissione Europea che aveva avviato un'indagine investigativa con l'obiettivo di verificare la disponibilità dello Stato italiano a procedere spontaneamente ad adeguare la normativa interna, prima di dare inizio a una procedura di infrazione. In questo scenario, l'applicazione della trasparenza ai fondi esteri, laddove i fondi italiani sono opachi ai fini Ires (ed esenti), comporterebbe l'introduzione di una nuova disparità di trattamento, cui la Legge di Bilancio 2021 aveva invece inteso porre definitivamente rimedio. In quest'ottica, la delega potrebbe piuttosto rappresentare l'occasione per riconoscere il medesimo regime di esenzione anche ai fondi stabiliti in Paesi terzi, così adeguando compiutamente la disciplina interna ai principi Ue. L'interpretazione della Corte di Giustizia Ue è ormai consolidata

nel senso di legittimare il rimborso ai fondi Ue delle ritenute subite sui dividendi nello Stato della fonte in base al principio di libera circolazione di capitali, la cui applicazione si estende anche agli Stati extra-Ue. In questo senso, anche la Corte di Cassazione, con una serie di sentenze gemelle – pubblicate ormai più di un anno fa – ha anticipato il legislatore italiano che con la delega potrebbe infine adeguarsi ai principi Ue. (riproduzione riservata)

Sabrina Tronci
Di Tanno Associati

